

TRIBUNALE DI TRANI

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex art. 67 CCII

Porcella Stefano (C.F. PRCSFN80D22A669O), nato il 22/04/1980 in Barletta ed ivi residente alla via Pappalettere n° 29, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Laghezza (C.F. LGHGPP79C28A669P) e dall'avv. Antonio Cassatella (C.F.CSSNTN79L09A669M), dal quale è rappresentato e difeso, – si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, come previsto dalla normativa vigente, al seguente numero fax 0883/347253 e/o al seguente indirizzo e.mail di posta certificata giuseppe.laghezza@pec.ordineavvocatitrani.it – giusta mandato in calce al presente atto,

PREMESSO

- Che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per poter accedere alla procedura di cui agli art. 67 e ss CCII, in quanto:
 - Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
 - L'istante è persona fisica, non soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla ridetta Legge ed è qualificabile

come soggetto non fallibile. Porcella Stefano, infatti, è dipendente della Sara Collection di Dalò Domenico - con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 23/06/2025 – e trattasi, quindi, di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869).

- Il ricorrente assume la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

- Non è mai stato esdebitato e non ha posto in essere atti in frode ai creditori né ha mai agito con dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

- Dette evidenze, sotto un primo profilo, determinano l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali"*.

- Il ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di

sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs.

14/2019, ovvero sia in *"stato di crisi o di insolvenza"*

riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione

giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla

legge per il caso di crisi o di insolvenza.

- Porcella Stefano, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, le spese correnti, l'assegno di mantenimento e la rate del mutuo, dall'altro, fino alla attuale incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilanciamento finanziario.

- La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo *"stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo *"stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;

- Che, a seguito dell'istanza di Porcella Stefano presentata all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani, in data 28/08/2025, veniva conferito l'incarico di gestore della crisi – Ristrutturazione del debito del consumatore, all'avv. Silvia

Piazzolla;

- che il professionista nominato, avv. Silvia Piazzolla, ha provveduto a redigere la relazione, cui ci si riporta integralmente, e sulla quale si disquisirà meglio in appresso

(doc n° 1 – relazione OCC con relativi allegati):

- che l'istante chiede di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione, con gli allegati, dell'Organismo di Composizione della Crisi di Trani, che attesta la fattibilità della stessa;

Situazione personale del ricorrente

Porcella Stefano è stato sposato con Cafagna Rosa dal 29.09.2010 al 03.08.2018, data di instaurazione del procedimento di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologa del 04.12.2018.

Dall'unione coniugale sono nati due figli, Cristian (nato il 13.09.2007) e Luigi (nato il 13.05.2013).

La crisi coniugale veniva generata dal peggioramento delle condizioni economiche del Porcella.

Egli, infatti, è stato amministratore della STAR SHOES S.R.L. dal 2006 al 2016, anno di cessazione della carica e a seguito della quale sono sorti problemi di natura economica e lo stato di disoccupazione.

Con la separazione, decreto di omologa del 04/12/2018, la casa coniugale di proprietà di terze persone e condotta in locazione, veniva assegnata a Cafagna Rosa e veniva fissato un assegno di

mantenimento pari ad € 500,00 in suo favore; veniva, altresì, fissato un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 700,00 (€ 350,00 pro capite).

Con successivo divorzio, venivano rivisti solo gli accordi economici relativi all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, ridotto a € 200,00.

La mancanza di una stabile occupazione e la crisi coniugale e familiare, hanno contribuito allo stato di sovraindebitamento del ricorrente che, per osservare gli obblighi di natura alimentare assunti, non ha potuto rispettare puntualmente tutte le altre obbligazioni contratte con tutti i creditori, nonostante i numerosi sforzi e la buona volontà.

In piena crisi familiare e personale (nel 2016 cessava la sua partecipazione alla Star Shoes srl) il Porcella dovette affrontare la separazione, la ricerca di occupazione e il pagamento dei debiti.

Attualmente, il ricorrente è ospitato dall'attuale compagna, Russoniello Anna, dotata di redditi propri, risiedendo presso l'abitazione condotta in locazione da quest'ultima e partecipando alle spese di mantenimento.

Patrimonio immobiliare e mobiliare

Porcella Stefano è proprietario di un immobile sito in Barletta alla Via Timavo n. 21 identificato al NCEU Fg. 138 Part. 170 Sub. 6, Categoria Catastale A/3 Cl.5, rendita € 667,52, acquistato nell'anno 2006, ante separazione.

Il prezzo della compravendita veniva fissato in € 140.000,00 e su cui

veniva costituita ipoteca volontaria a garanzia del contratto di mutuo stipulato con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Barletta, pari ad €120.000,00 con rate pari ad € 740,00 circa - mensili.

Sta di fatto che, a seguito delle vicissitudini personali del ricorrente, l'immobile è rimasto in stato abbandono, necessitando di interventi di manutenzione straordinaria e di regolarizzazione edilizia.

Il ricorrente, sebbene, abbia cercato di far fronte alle ulteriori situazioni debitorie che nel tempo si sono verificate, non è riuscito ad adempiere al pagamento del mutuo, né a renderlo alienabile a causa delle difformità ivi insistenti.

Questo immobile, infatti, che consentirebbe di ospitare anche i figli, dovrebbe essere adibito a propria abitazione.

Difatti, il ridetto mutuo, purtroppo in sofferenza, generava una **azione esecutiva immobiliare (RGE 584/2013 Dott.ssa Moscatelli, poi abbandonata dal creditore procedente per intervenuta accettazione di richiesta di rimessione in bonis del debitore del 23/12/2015).**

A seguito di cessione di credito, attualmente, **il creditore è la Società All Reserved s.r.l., quale mandataria della società "P&G Società di Gestione del Risparmio – Società per Azioni", in forma abbreviate "P&G SGR s.p.a.",** che ha proposto azione monitoria innanzi al Tribunale di Trani per **€ 186.784.03 oltre interessi**, accolta con decreto ingiuntivo n. 901/2025 del 01/08/2025, oggi opposto e chiamato all'udienza del 14/05/2026 (R.G. n° 3666/2025).

Deve rilevarsi, ad oggi, liquidare il patrimonio immobiliare non consentirebbe di soddisfare l'Istituto di credito.

Infatti, il valore del bene è pari ad € 97.570,00 che, in caso di esecuzione immobiliare, vedrebbe un aumento delle spese e un abbattimento del prezzo considerando che, generalmente, il primo tentativo di vendita all'incanto va deserto.

Sul tema si approfondirà nel prosieguo del presente atto.

Porcella Stefano è, altresì, proprietario dell'autovettura tipo Toyota, targata DT526MT, immatricolata nel 2009, priva di valore economico, in dotazione al figlio che convive con la ex moglie e del motoveicolo Piaggio, targato X98RPT, del valore di € 1.000,00 circa, quale bene necessario per il suo lavoro.

Detto mezzo, infatti, è un motoveicolo che utilizza per recarsi a lavoro e per le esigenze basilari di vita, ma non costituisce alcuna utilità per i creditori.

Situazione reddituale

Porcella Stefano è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Sara Collection di Dalò Domenico con mansione di addetto alla gestione del magazzino e percepisce una busta paga netta di € 1.300,00, che è l'unica fonte di reddito percepito.

Da tale importo, deve scorporarsi la somma complessiva di € 900,00 che il ricorrente versa a titolo di assegni di mantenimento.

Le spese correnti e necessarie al sostentamento del nucleo familiare, ammontano a circa € 1.392,50 mensile.

La compagna di Porcella Stefano, Russoniello Anna, percepisce un reddito mensile netto di circa € 2.000,00 e, la stessa, in caso di omologa del piano di ristrutturazione, si impegnerebbe a sostenere

interamente le spese del nucleo, € 1.392,50 mensili, al fine di consentire a Porcella Stefano di rispettare il detto piano, oltre a garantire, a titolo personale, l'esatto adempimento.

Situazione debitoria

Preliminarmente, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. *"il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Appare, dunque, fondamentale determinare l'elemento soggettivo rispetto all'assunzione delle obbligazioni che, se contratta con malafede o colpa grave, precluderebbe l'accesso alla procedura per il richiedente.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

Dall'analisi della relazione del Gestore e del presente atto è chiara l'assenza di malafede o frode e/o colpa grave di Porcella Stefano nella determinazione del sovraindebitamento.

I debiti che l'istante, in ragione della perdurante sproporzione tra il proprio reddito e la debitoria, intende regolare con la proposta di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, pari a totali **€ 226.505,28**, sono, nel dettaglio, i seguenti:

- **All Reserved s.r.l.**, mandataria della P&GSGR s.p.a. per **€ 186.784,03** – creditore ipotecario sull'immobile sito in Barletta alla via Timavo n° 21
- **Comune di Barletta per € 6.861,00** (€ 170,00 a titolo di TARI e € 6.686,00 a titolo di IMU) – creditore titolare di privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.;
- **Agenzia delle Entrate Riscossione per € 3.868,56** – creditore titolare di privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.;
- **Agenzia delle Entrate Riscossione per € 22.568,85** – creditore chirografario;
- **OCC Trani** per saldo compenso pari a **€ 2.745,00**, in prededuzione.

Deve, infine, rilevarsi la evidente responsabilità dell'Istituto di credito nel sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c.2 D.L. 14/2019, che ha inteso erogare le somme a mutuo nonostante Porcella Stefano non fosse evidentemente in grado di sostenere il pagamento della rata, in ragione delle spese di mantenimento del nucleo familiare così come quantificato dall'Istat .

E valga il vero!

Nel caso di specie, dovrà trovare applicazione quanto il CCI prevede: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

L'istituto erogante il mutuo avrebbe dovuto valutare il merito creditizio e valutare se il reddito residuo, al netto della rata, assicurasse a Porcella Stefano un tenore di vita dignitoso (violazione dell'art. 69 c.3 CCI e dell'art. 124 bis del T.U.B.).

Dunque l'istituto di Credito erogante ha violato l'art. 124 bis del T.U.B. per omessa valutazione del merito creditizio, ed in conformità al nuovo disposto della legge 3/2012, ed in particolare all'art. 69 c. 2 D.L. 14/2019 ad esso dovrebbe essere preclusa ogni possibilità di presentare opposizione e/o reclamo in caso di omologa del piano del consumatore.

Tale complessa situazione, aggravatasi nel corso degli ultimi anni, non ha spinto il Porcella a far ricorso ad ulteriore credito, nonostante e le

difficoltà incrementate dalla separazione e dalla assenza di un lavoro sicuro.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art.8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adequati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Nella fattispecie, quindi, l’Istituto erogatore era ben a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente manifestatasi con la successiva richiesta di rinegoziazione del tasso di interesse, con la

successiva azione esecutiva promossa dalla banca mutuante in danno del ricorrente, ecc. ecc.

A tal riguardo, il comportamento del finanziatore sarebbe, altresì passibile di sanzione ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Porcella Stefano, in ottemperanza all'art. 67 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, intende sottoporre al proprio creditore un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Il piano ha carattere novativo rispetto all'obbligazione originariamente assunte e che, pertanto, l'integrale pagamento delle somme così proposte, comporterà l'estinzione totale della debitoria in capo a Porcella Stefano.

Per mezzo di tale piano si intende soddisfare sia il creditore privilegiato, Banca Popolare di Puglie e Basilicata, in forza di ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile di Via Timavo nella misura del 26,87%, sia gli altri creditori, nella misura del 9,32% l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la quota privilegiata e il 2,94 per la quota chirografaria e nella misura del 9,32% il Comune di Barletta.

Il compenso spettante all'OCC di Trani è di euro 4.500,00 oltre iva, da erogarsi in prededuzione per il saldo pari ad € 2.745,00 iva inclusa

La proposta del Sig. Porcella Stefano, infatti, prevede il pagamento della somma di **€ 54.600,00 in dodici anni, in rate costanti mensili di € 350,00 (totali 156 rate).**

Russoniello Anna, ove omologato il piano e al fine di consentire al Porcella di adempiere allo stesso, si impegna, come da atto sottoscritto già consegnato al Gestore, a pagare le spese del nucleo, ammontanti ad € 1.392,50 e a garantire l'esatto adempimento nel pagamento di quanto dovuto da Porcella Stefano alle scadenze previste (all. n° 35 della relazione del Gestore – doc. n° 1).

Il piano proposto trova ragion d'essere nella proporzionalità rispetto alle risorse finanziarie di Porcella Stefano, in stato di sovraindebitamento, e nella evidente convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'art. 70, co. 7 recita "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quelle realizzabili in caso di liquidazione controllata."

L'art. 67, co. 4 del D.L. 14/2019, invece, recita: è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto

all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.).

Nel caso *de quo* il ricorrente offrirebbe alla procedura € 54.600,00 ovvero l'importo di euro 350,00 mensili per 13 mensilità per 12 anni.

Ciò permetterebbe una vita consona, seppur con sacrificio.

Nella convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene di proprietà di parte ricorrente, il Gestore ha simulato quanto di seguito.

Il detto immobile sito in Barletta alla via Timavo n. 21, su cui grava ipoteca di primo grado, è stato oggetto di **perizia giurata** in data 5/05/2025 redatta dall'Ing. **Vincenzo Ciannarella** che ha valutato la consistenza immobiliare innanzi indicata per il complessivo importo di **Euro 97.570,00**. Dalla verifica sulla regolarità edilizia/urbanistica del bene, sono emerse alcune difformità che è possibile regolarizzare attraverso la presentazione di regolare SCIA, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01, per una spesa complessiva di € 16.500,00.

L'offerta minima, alla prima asta, sarebbe dunque pari euro 73.177,50.

Corre l'obbligo, tuttavia, di evidenziare che i tempi di una vendita all'asta non sono mai celeri, anzi piuttosto lenti (oltre i 5 anni).

Inoltre è utile ricordare che l'immobile non viene mai venduto al primo

tentativo di asta (questa è piuttosto una ipotesi meramente scolastica), bensì si arriva almeno a tre tentativi di asta con notevole riduzione del prezzo di vendita e con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).

Al riguardo il **Tribunale di Trani, G.D., dott.ssa Guerra Maria Azzurra** ha precisato che: "è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato." (cfr. sentenza Guerra n. 119/2024 – R.G. n. 88/2024, che si allega al presente atto).

Il Gestore ha simulato una procedura di asta:

- Prima vendita: prezzo base € 97.570,00; offerta minima € 73.177,50;
- Seconda vendita: prezzo base € 73.177,50; offerta minima € 54.883,12;
- Terza vendita: prezzo base € 54.883,12; offerta minima € 41.162,34.

Presumibilmente l'immobile verrebbe venduto all'asta, al terzo

tentativo di vendita, con un'offerta minima pari ad euro 41.162,34, vanno considerate la presenza di difformità edilizie/urbanistiche rilevate dallo stimatore che richiedono per essere sanate una spesa di € 16.500,00 e la vetustà dell'immobile che, inevitabilmente, creerebbe con ulteriore aggravio di costi di procedure per la banca procedente.

Il Porcella intende offrire alla procedura € 54.600,00 e, quindi, al creditore ipotecario € 50.190,08, pari al 26,87% del debito - e pari a 44,56% delle rate scadute - importo che difficilmente riuscirebbe ad ottenere ove si vendesse al secondo incanto.

Vero è che quella cifra gli verrebbe garantita in un arco temporale di 12 anni, ma è anche vero che gli viene garantita una cifra di gran lunga maggiore rispetto a quella che presumibilmente l'istituto di credito potrebbe ricavare in una vendita competitiva.

Ai creditori privilegiati si riconosce il 9,32% e ai chirografari si riconosce il 2,94% del credito, somme che non ricaverebbero in caso di vendita all'asta.

Per completezza del ricorso tuttavia, ed al fine di meglio valutare l'alternativa liquidatoria rispetto all'attivo offerto al creditore ipotecario, **è doveroso simulare e rappresentare all'Ill.mo Giudice, tutti i costi presumibili della procedura ex art. 76, c.2, lett e) CCII**, quindi si rappresentano, in codesta sede, anche i compensi spettanti ai professionisti delegati alla vendita da considerarsi, obbligatoriamente in una alternativa liquidatoria, ovvero:

- € 8.023,52 quale compenso del gestore nominato, oltre IVA;

- € 6.000,00 quale compenso spettante al liquidatore nonché al

delegato alla vendita ed al perito di ufficio nominato per la perizia dell'immobile;

- € 2.000,00 per i costi di trascrizione decreto, pubblicazione vendite e conti correnti;

– € 10.000,00 a titolo di compensi professionali e spese prededucibili, ex art. 2770 cc dovrose per avviare una procedura esecutiva, ovvero precetto e notifica, oltre ai compensi legali connessi questa fase, atto di pignoramento e spese per ispezioni ipocatastali, visure immobiliari e trascrizione pignoramento, pignoramento e contributi perizia CTU.

È evidente, in conclusione, che all'istituto di credito si sta offrendo di più di quanto avrebbe ricavato da una non auspicata alternativa liquidatoria.

Invero, ove il creditore optasse per un pignoramento presso terzi, il quinto della retribuzione sarebbe pari ad €260,00, fermo restando l'esistenza di ulteriori crediti privilegiati perché aventi natura alimentare, con tempi di soddisfacimento ben più lunghi rispetto a quelli proposti dal piano.

Con riferimento, da ultimo, alla durata della proposta, la presenza di un credito privilegiato impone alcune considerazioni.

Al riguardo occorre precisare che, con riferimento alla moratoria dei crediti privilegiati, si sono aperti diversi scenari interpretativi, sebbene la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è attestata nel ritenere ammissibile il piano del consumatore anche nel caso in cui sia prevista la dilazione del credito privilegiato oltre il termine annuale,

purchè ne sia rispettata la naturale scadenza e l'alternativa liquidatoria non appaia più conveniente e comunque il piano non pregiudichi le ragioni del creditore stesso (Cfr Trib Milano 19 aprile 2019; Cass. Civ., 17834/2019; Cass. Civ. 27544/2019).

A fondamento di tale tesi è stata posta la mancanza di una previsione normativa analoga a quella contenuta all'art. 55, 2 comma, della legge fallimentare, secondo cui i debiti si considerano scaduti alla data del fallimento o della presentazione del concordato, con la conseguenza che, nella procedura che ci occupa, l'obbligazione non potrà considerarsi scaduta e il rapporto sottostante non potrà essere risolto né posto a sofferenza.

In ogni caso, in linea più generale, la mancanza nella normativa di riferimento di un limite di durata del procedimento ha portato la giurisprudenza ad escludere l'individuazione di parametri temporali rigidi, dovendosi preferire soluzioni più flessibili che tengano in considerazione le situazioni concrete in relazione alla singola fattispecie, tale che – in caso di rapporti negoziali intrinsecamente e ontologicamente caratterizzati da una lunga durata - il piano del consumatore di durata superiore a quella quinquennale è stato ritenuto omologabile essendo la dilazione compatibile con la composizione dei debiti (Cfr Trib. Catania 27 aprile 2016; Trib. Napoli 18 febbraio 2017; Cass. Civ., 28 ottobre 2019, n. 27544).

Ma vi è di più!

La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata

delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”.

Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

In tal senso anche la già richiamata sentenza n. 119/2024 del Tribunale di Trani.

Sempre sulla lunghezza di piano, ricordo inoltre che l'III.mo Tribunale di Trani, già si è espresso a favore, omologando addirittura un piano della durata pari a 27 anni.

Nel caso *de quo*, inoltre, la meritevolezza del ricorrente non può essere messa in discussione atteso che non è dipeso dalla sua volontà l'interruzione del pagamento delle rate del mutuo, bensì da fattori esogeni alla sua volontà.

Val la pena rimarcare che, oltre l'immobile, il Porcella è proprietario dell'autovettura tipo Toyota, targata DT526MT, immatricolata nel 2009,

priva di valore economico, in dotazione al figlio che convive con la ex moglie, nonché di un Piaggio 50, targato X97RPT, del valore di circa € 1.000,00 che il Porcella usa per recarsi al lavoro e per le esigenze basilari di vita ma non costituisce utilità per i creditori; in una vendita competitiva certamente non sarebbe conveniente la vendita della vettura innanzi menzionata o del piaggio 50 considerando tutti i costi collegati alle vendite competitive, ed il poco mercato che registrano le vendite mobiliari sul Tribunale di Trani.

È evidente, in conclusione, che il piano sia molto più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Pertanto, il suddetto piano, su cui si basa la proposta di accordo, risulta sostenibile e fattibile poiché tiene conto della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'istante e si fonda su un'ipotesi di pagamento realistica, tale che è possibile prevedere il ragionevole conseguimento dei risultati cui lo stesso è finalizzato, comunque migliorativi rispetto all'alternativa liquidatoria il tutto come da relazione in allegato.

Tutto innanzi premesso, l'istante, come *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

che la S.V. Ill.mo Tribunale di Trani, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti disciplinata dagli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, Voglia:

- ritenuti soddisfatti i requisiti di legge, accertare l'ammissibilità

della proposta e del piano e disporre la comunicazione ai creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC ed ogni consequenziale adempimento;

- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto a cura dell'OCC nominato;

- ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, nonché dell'art. 70, 4 comma, CCII disporre idonee misure protettive e cautelari la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Porcella Stefano, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione.

- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti di Porcella Stefano ai sensi dell'art. 70 CCII e disporre ogni altro provvedimento che si riterrà utile e necessario;

- indicare attività integrativa, qualora lo ritenga necessario, da porre in essere ai fini del definitivo vaglio giudiziale di ammissibilità preventivamente autorizzati;

Si allega Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano con relativi allegati e la sentenza n° 119/2024 del Tribunale di Trani.

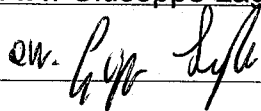
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da

sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di €

98,00.

Trani, data del deposito.

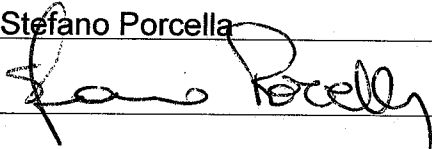
Avv. Giuseppe Laghezza

av. 

Avv. Antonio Cassatella

av. 

Stefano Porcella



Avv. Silvia Piazzolla
Patrocinante in Cassazione
Bisceglie 76011 (BT) Largo M. Cosmai n. 3 – 328 9027672
avv.silviapiazzolla@gmail.com; avv.silviapiazzolla@libero.it
avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

nominato dall'OCC di Trani

**Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei
debiti del Consumatore (ex artt. 67 e ss. CCII)**

Debitore: PORCELLA Stefano

Assistito da: avv. Giuseppe Laghezza

Gestore della Crisi: Avv. M.Silvia Piazzolla

Sommario

PREMESSA.....	3
1) INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE	6
2) ESPOSIZIONEDELLASITUAZIONEDEBITORIA.....	7
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	7
Debitoria complessiva.....	11
Crediti ipotecari.....	12
Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare	13
Crediti chirografari.....	13
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	14
3) INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI	15
Patrimonio immobiliare.....	15
Patrimonio mobiliare	16
Situazione reddituale	16
Elenco delle spese medie mensili (tabella).....	17
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte.....	18
4) ACCESSO ALLE BANCHE DATI E ALTRE VERIFICHE DELL'OCC	20
5) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	20
Tabella elenco creditori e criteri di soddisfazione	
6) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DEL PIANO	24
7) PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	24
8) COERENZA DEL PIANO CON LE PREVISINI DI CUI AL DL 14/19.....	31
9) CONCLUSIONI.....	32

PREMESSA

Il sottoscritto **Gestore della Crisi Avv. M.Silvia Piazzolla** (C.F. PZZMSL69M43E946B) con studio in Bisceglie (BT) al Largo Mario Cosmai n. 3, iscritto all'ordine degli Avvocati di Trani al n. 1643 e all'elenco dei Gestori dell'OCC del Tribunale di Trani al n. 97, posta elettronica certificata *pec:* avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it; Polizza assicurativa AIG EUROPA LIMITED numero BLS3410068

premessso

- che in data 28/08/2025 l'Organismo di Composizione della Crisi di Trani conferiva incarico di "gestore della crisi **Ristrutturazione del debito del consumatore** – D.L. 12/01719 n. 14 e succ., modificato, integrato dal D.L. 17/06/2022 n. 83 – proc. OCC n. 35/2025", in relazione alla istanza presentata da **Porcella Stefano**, nato a Barletta (BT) il 22/04/1980, c.f. PRCSFN80D22A669O ed ivi residente alla via Pappalettere n. 29, assistito dall'avv. Laghezza Giuseppe in qualità di advisor, (cfr. all. 1_conferimento incarico Avv. Silvia Piazzolla);

- che il gestore accettava l'incarico conferito dopo aver verificato:

- non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica di gestore della crisi;
- non aver prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore, né di essersi mai ingeriti nell'impresa del medesimo;
- non aver rapporti di parentela o affinità con il debitore, ovvero non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in

favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

- essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine;
- essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestori della crisi;
- essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC)

(cfr. all.2_prima prima dichiarazione di indipendenza Avv. M.Silvia Piazzolla;
all.2a_seconda dichiarazione di indipendenza Avv. M.Silvia Piazzolla).

- che il sig Porcella Stefano alla data della presente relazione particolareggiata:

- non risulta sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal art. 67 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, nè aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- ha dichiarato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 co.1 lett. C) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche definito come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

- risulta ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. e) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche *“Consumatore”* avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 69 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche.

La proposta di piano è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art.67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- autocertificazione su atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione sui redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese necessaria al sostentamento del nucleo familiare;
- composizione del nucleo familiare e stato di famiglia.

Lo **scopo** del presente incarico è quello di:

- valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda;
- verificare la probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto alla alternativa liquidatoria;
- attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come integrato dal debitore con l'ausilio del collegio dei gestori;
- indicare il comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del debitore.

Lo scrivente gestore, a seguito degli incontri/call tenutisi con l'advisor che con l'advisor e il debitore (30/09/2025_verbale audizione del debitore all.3) e dietro espressa richiesta avanzata all'advisor di integrazione della documentazione avvenuta con depositi

in data 8/09/2025, 15/09/2025, 13/10/2025, 25/11/2025, 11/12/2025 e conseguente integrazione del piano, ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente durante la fase istruttoria nonché tutte le risultanze contenute negli archivi dell'anagrafe tributaria, sistemi di informazione creditizia, centrale rischi e altre banche dati, come da documentazione allegata alla presente relazione e prospettato soluzioni volte a superare incongruenze presentatesi.

Sulla base, quindi, di tutta la copiosa documentazione esaminata si è potuto redigere la presente relazione e la successiva attestazione che ha la funzione di "accompagnare" il piano definitivo di ristrutturazione dei debiti del debitore, fornendo alla S.V., nonché ai creditori tutti, un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre eventuali soluzioni liquidatorie possibili.

1) INFOMAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

Il nucleo familiare dell'istante risulta essere come di seguito composto (cfr. all.4 _certificato contestuale stato di famiglia e civile):

Cognome e nome cliente	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
PORCELLA Stefano	Barletta, 22/04/1980	PRCSFN80D22A669O
RUSSONIELLO Anna	Barletta, 15/04/1978	RSSNNA78D55A669H

Il sig. Porcella Stefano risulta di stato libero per divorzio da Cafagna Rosa il 20/10/2021. Dall'unione coniugale sono nati due figli, Cristian (nato il 13/09/2007) e Luigi (nato il 13/05/2013). Il Porcella versa mensilmente alla ex coniuge € 700,00 per il mantenimento dei due figli (€ 350,00 cadauno) ed € 200,00 per il mantenimento della stessa, per un totale di € 900,00 mensili.

Il sig. Porcella Stefano convive con la sig.ra Russoniello Anna nella con residenza in Barletta alla via Pappalettere S.N. 29.

2) ESPOSIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA

Sono state fornite dal debitore tutte le informazioni necessarie al fine di redigere un'accurata relazione sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso, in modo da permettere sia all'organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti e interessati una valutazione obiettiva circa la convenienza della proposta di piano, con piena cognizione di causa.

➤ **INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NEL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.**

Preliminarmente è opportuno precisare che l'esposizione debitoria di seguito dettagliatamente analizzata deriva da scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale avendo il Porcella assunto obbligazioni esclusivamente quale "Consumatore". La specifica procedura che si è quindi scelta per poter usufruire dei benefici di cui al D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche è quella prevista dagli artt. 67 e ss, della citata legge con riferimento quindi al tipizzato **"piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"**.

La causa del sovraindebitamento nonché della incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni contratte sono da rinvenirsi, principalmente, nelle vicende accorse durante la vita familiare. Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento e la corresponsabilità dell'istituto di credito mutuante nel determinare il sovra indebitamento.

Il Porcella è stato amministratore della STAR SHOES S.R.L. dal 2006 al 2016, anno di

cessazione dalla carica (cfr. all.5_partecipazioni societarie; all.5a_visura storica Star Shoes srl). Ha dichiarato di non essere più, dato il tempo trascorso, in possesso della contabilità della Star Shoes s.r.l. dal 2006, così come delle sue dichiarazioni dei redditi (cfr. all.5b). Il 3/08/2018 instaurava procedimento di separazione personale dalla coniuge, definito con decreto di omologa del 4/12/2018. Con la separazione la casa coniugale di proprietà di terzi e condotta in locazione veniva assegnata alla Cafagna e fissato un assegno di mantenimento di € 500,00 in suo favore; veniva altresì fissato un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 350,00 per ciascuno. Con il successivo divorzio venivano rivisti gli accordi economici relativi all'entità dell'assegno mensile di mantenimento dell'ex coniuge che veniva ridotto ad € 200,00, fermo restando l'assegno di mantenimento di € 350,00 per ciascuno dei due figli (cfr. all. 6_ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio; all. 7_sentenza divorzio).

La crisi familiare da un lato e quella personale per la mancanza di una stabile occupazione hanno contribuito ad aggravare lo stato di sovraindebitamento del ricorrente che, già in difficoltà, per assicurare il rispetto degli obblighi di mantenimento in favore dei due figli e della ex coniuge, per un totale mensile dapprima di € 1.200,00 ridotto in sede di divorzio ad € 900,00, non ha potuto rispettare puntualmente le obbligazioni contratte con i creditori, nonostante gli sforzi e la buona volontà.

Andiamo con ordine. Nel luglio **2006**, ante separazione, il Porcella acquistava un immobile sito in Barletta alla via Timavo n. 21, p.2-3, identificato in NCEU Fg. 138, Part. 170, Sub 6, cat. A/3, cl. 5, vani 5,5, RC € 667,52 (cfr. all.8_compravendita), sottoscrivendo contestualmente un contratto di mutuo fondiario - finanziamento € 120.000,00 oltre interessi a tasso variabile da restituire in 25 anni con pagamento di n. 300 rate mensili posticipate scadenti la prima il 30/09/2006 e l'ultima il 31/07/2031 - con la **Banca Popolare di Puglia e Basilicata** (cfr. all.9_contratto di mutuo fondiario).

La prima **rata** era di **€ 565,94** di cui € 270,94 per quota capitale ed € 295,00 per interessi. L'impegno assunto con la banca si rivelò, per le condizioni apposte dalla stessa (tasso variabile, interessi moratori, clausole stringenti sulla fideiussione, ecc.) - che mal valutava il merito creditizio del Porcella, ritenendosi garantito dalla ipoteca sull'immobile e dalla fideiussione - gravoso. Già dopo un anno dalla stipula del mutuo, ovvero nel **2007**, il Porcella, non riuscendo a sostenere l'impegno, otteneva la **rinegoziazione del tasso di interesse** da variabile a fisso al 5,71 %. Si impegnava, insieme al garante Porcella Iganzio, suo padre, a pagare il residuo capitale pari ad € 117.537,38, maggiorato di interessi, mediante pagamento di n. 291 rate mensili **di € 746,93** cadauna scadenti la prima il 31/05/2007 e l'ultima il 31/07/2031.

Tale mutuo, purtroppo in sofferenza, generava una **azione esecutiva immobiliare (RGE 584/2013 Dott.ssa Moscatelli, poi abbandonata dal creditore procedente per intervenuta accettazione di richiesta di rimessione in bonis del debitore del 23/12/2015).**

In piena crisi familiare e personale (nel 2016 cessava la sua partecipazione alla Star Shoes srl) il Porcella dovette affrontare la separazione, la ricerca di occupazione e il pagamento del mutuo contratto.

Attualmente, a seguito di cessione di credito, il **creditore è la Società All Reserved SRL**, in persona del legale rapp.te pro tempore, c.f. 07104660969, **quale mandataria della società "P&G Società di Gestione del Risparmio – Società per Azioni"**, in forma abbreviate **"P&G SGR S.P.A."** con sede in Roma via Flaminia n. 491, c.f. 07906081000 che ha proposto azione monitoria innanzi al Tribunale di Trani per **€ 186.784.03 oltre interessi**, accolta con decreto ingiuntivo n. 901/2025 del 1/08/2025, oggi opposto (cfr.all. 10_ricorso e pedissequo d.i. n. 901/25; all.11_atto di citazione in opposizione a d.i.; all.11a_procura alle liti).

E' bene precisare sin da subito che il capitale effettivamente erogato dalla Banca, è stato rimborsato dall'istante con notevoli sacrifici. Già all'epoca dell'erogazione il nucleode Porcella era monoreddito.

Sin da subito, il sig. Porcella ha riscontrato l'insostenibilità della rata di mutuo che gravava su di sè e poi sulla famiglia, nonostante ciò, con notevoli sacrifici è riuscito ad onorare il suo debito fino alla richiesta monitoria accordata ed oggi opposta.

Valutazione della responsabilità degli istituti di credito.

Appare tuttavia necessario precisare sin da subito, che l'istituto di credito ha una rilevante responsabilità nel sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c.2 D.L. 14/2019. Di talchè, nel caso di specie, dovrà trovare applicazione quanto il CCI prevede: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Chiara è la situazione in cui si trova l'istante, in stato di sovra indebitamento ex D.L. 14/2019. L'istituto erogante il mutuo avrebbe dovuto valutare il merito creditizio e valutare se il reddito residuo, al netto della rata, assicurasse ai coniugi un tenore di vita dignitoso (violazione dell'art. 69 c.3 CCI e dell'art. 124 bis del T.U.B.).

Dunque l'istituto di Credito erogante ha violato l'art. 124 bis del T.U.B. per omessa valutazione del merito creditizio, ed in conformità al nuovo disposto della legge 3/2012, ed in particolare all'art. 69 c. 2 D.L. 14/2019 ad esso dovrebbe essere preclusa ogni possibilità di presentare opposizione e/o reclamo in caso di omologa del piano del consumatore. Art 69, c.3 CCI: " l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso

tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013n. 159”.

Ed ancora art. 69 co. 2 D.L. 14/2019: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Tale complessa situazione, aggravatasi nel corso degli ultimi anni, non ha spinto il Porcella a far ricorso ad ulteriore reddito, nonostante e le difficoltà incrementate dalla separazione e dalla assenza di un lavoro sicuro.

Il Porcella è dipendente della Sara Collection di Calò Domenico con sede in Barletta alla via Trani 160, con **contratto a tempo indeterminate a far data dal 23/06/2025**, con retribuzione mensile pari c.ca ad € 1.300,00 netti (cfr. all.12_buste paga giugno e luglio 2025; all. 13_busta paga agosto 2025; all.14_busta paga sett. 2025; all. 15_busta paga ott.2025; all.15a_busta paga nov.2025).

➤ **DEBITORIA COMPLESSIVA**

- Ai sensi dell’art.1 co. 1 lett. c) del D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, per sovra-indebitamento si intende “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell’assumere le obbligazioni alla luce dell’art. 69 CCII e precisamente, sancisce l’art. “il consumatore non può accedere alla

procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Appare, dunque, fondamentale determinare l'elemento soggettivo rispetto all'assunzione delle obbligazioni che, se contratta con malafede o colpa grave, precluderebbe l'accesso alla procedura.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”. Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento e la sua evoluzione storica, in modo da fornire sia all'organo giudicante che ai creditori, tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento attualmente in essere.

Il debito residuo accertato è pari a complessivi Euro 223.760,28.

Il compenso spettante all'OCC di Trani, calcolato ai sensi dell'art. 16 del DM n. 202/2014, è di euro 4.500,00 oltre iva, da erogarsi in prededuzione per il saldo pari ad € **2.745,00 iva inclusa** (cfr. all. 48), per un **totale complessivo di € 226.505,28.**

Dall'analisi degli atti di causa, dalla documentazione presentata dal debitore e da quella comunque rinvenuta dalle attestazioni dei creditori, si è potuto risalire alla tipologia e all'entità dell'indebitamento dell'istante, di seguito dettagliatamente elencata e suddivisa in base alla tipologia del privilegio.

CREDITI IPOTECARI:

All Reserved srl, mandataria di P&GSGR spa

Euro 186.784,03

E' l'attuale titolare del credito menzionato rinveniente da contratto di mutuo fondiario a

rogito Francesca Paola Napoletano, notaio in Barletta, Rep. n.21911, raccolta n. 3826, registrato in Barletta il 20/07/2006 al n. 3864, mediante cui la BancaPopolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. per azioni, c.f. 00604840777, ebbe a concedere al sig. Porcella Stefano mutuo fondiario di originari € 120.000,00 oltre interessi a tasso variabile da restituire in 25 anni con pagamento di n. 300 rate mensili posticipate scadenti la prima il 30/09/2006 e l'ultima il 31/07/2031 ai patti, obblighie condizioni in detto atto stabilite. A garanzia del finanziamento sino alla concorrenza di € 204.000,00 veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile di proprietà esclusiva del mutuuario Porcella Stefano sul bene immbile sito in Barletta alla via Timavo n. 21, p.2-3, identificato in NCEU Fg. 138, Part. 170, Sub 6, cat. A/3, cl. 5, vani 5,5, RC € 667,52 (cfr. all.9_contratto di mutuo fondiario).

CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752 c.c.

• **COMUNE DI BARLETTA (SIXT) Euro 6.861,00**

Il debito nei confronti del Comune di Barletta ha per oggetto:

- **TARI** dovuta dal Porcella per l'abitazione sita in Barletta alla via Timavo n. 21, p.2-3, relativa alle annualità 2021 di cui alla documentazione trasmessa in data 27/10/2025 dall'ufficio preposto, per un totale di **€ 175,00 in privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.** (cfr. all.16_precisazione credito Comune di Barletta);
- **IMU** relativa alle annualità 2020-2021-2022-2023-2024-2025 di cui alla documentazione trasmessa in data 27/10/2025 dall'ufficio preposto, per un totale di **€ 6.686,00 in privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.** (cfr. all.16_precisazione credito Comune di Barletta);

- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. Euro 3.868,56**

Il debito nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione come da documentazione trasmessa in data 10/09/2025 dall'ufficio preposto, per un totale di **€ 3.868,56, in privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.** (cfr. all. 17_precisazione credito AER).

CREDITI CHIROGRAFARI:

- **AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Euro 22.568,85**

Il debito nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione come da documentazione trasmessa in data 10/05/2024 dall'ufficio preposto, per un totale di **Euro 22.568,85 in chirografo** (cfr. all. 17_precisazione credito AER)

TABELLA CREDITORI

CREDITORE	DEBITI	GRADO DI PRIVILEGIO	PEC
OCC TRANI	2.745,00	PREDEDUZIONE	occditrani@legalmail.it
Totale debiti prededuzione	2.745,00		
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC. COOP. PER AZIONI	186.784,03	PRIVILEGIO IPOTECARIO	masianto@pec.buffetti.it
Totale debiti con privilegio ipotecario	186.784,03		
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	3.868,56	PRIVILEGIO GEN. MOB.	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia-riscossione.gov.it
COMUNE DI BARLETTA	6.861,00		tributi@cert.comune.barletta.bt.it
Totale debiti con privilegio gen. mob.	10.729,56		
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	22.586,85	CHIROGRAFO	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia-riscossione.gov.it
Totale debiti chirografari	22.586,85		
Totale debiti	226.505,28		

➤ INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Allo stato, dalla documentazione ricevuta ed esaminata, nell'ultimo quinquennio non ci sono atti del debitore impugnati dai creditori.

3) INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio del debitore, al momento della presentazione del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo degli stessi, tenendo conto delle loro caratteristiche nonché delle attuali condizioni di mercato.

➤ PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'istante è esclusivo proprietario del seguente bene immobile:

- Bene immobile sito in Barletta alla via Timavo n. 21, p.2-3, identificato in NCEU Fg. 138, Part. 170, Sub 6, cat. A/3, cl. 5, vani 5,5, RC € 667,52 (cfr. all.8_compravendita). Su tale immobile, gravato da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un mutuo fondiario erogato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Attualmente, a seguito di cessione di credito, il **creditore è la Società All Reserved SRL**, in persona del legale rapp.te pro tempore, c.f. 07104660969, **quale mandataria della società "P&G Società di Gestione del Risparmio – Società per Azioni"**, in forma abbreviate **"P&G SGR S.P.A."** con sede in Roma via Flaminia n. 491, c.f. 07906081000.

Vi è **perizia giurata** in data 5/05/2025 redatta dall'**Ing. Vincenzo Ciannarella** che ha valutato la consistenza immobiliare innanzi indicata per il complessivo importo di Euro 97.570,00. Dalla verifica sulla regolarità edilizia/urbanistica del bene, sono emerse alcune difformità che è possibile regolarizzare attraverso la presentazione di regolare SCIA ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01, per una spesa complessiva di € 16.500,00 (cfr. all. 18_perizia giurata; all.19_file ".zip" visura catastale ed ispezione ipotecaria).

➤ PATRIMONIO MOBILIARE

Da documentazione fornita (cfr. all.20_visura PRA) risulta che il sig. Porcella è proprietario dell'autovettura tipo Toyota, targata DT526MT, immatricolata nel 2009, priva di valore economico, in dotazione al figlio che convive con la ex moglie (cfr. all. 21_dichiarazione Porcella Cristian); delle altre due autovetture riportate sulla visura PRA, ovvero DG237ZR e AH765JZ vi è dichiarazione di perdita di possesso, rispettivamente in data 9/02/2016 e in data 12/12/2004.

Il Porcella è proprietario di un Piaggio 50 targato X97RPT del valore di ci.ca € 1.000,00 che usa per recarsi al lavoro e per le esigenze basilari di vita, ma non costituisce utilità per i creditori (cfr. all.22_libretto Piaggio 50).

Il sig. Porcella risulta intestatario:

Della carta prepagata Poste Pay Evolution, iban IT25Y3608105138290256390366, con saldo al 29/12/2024 pari ad € 668,53 (cfr. all. 23_saldo carta prepagata; all. 24_estratto movimentazione carta prepagata).

Valore stimato del patrimonio immobiliare	Euro 73.177,50 (base d'asta I tentativo vendita)	Euro 54.883,12 (base d'asta II tentativo vendita)
Valore stimato del patrimonio mobiliare	Euro 668,53	Euro 668,53
Valore complessivo patrimoniale	Euro 73.846,03	Euro 55.551,65

➤ SITUAZIONE REDDITUALE

Come innanzi accennato, il Sig. Porcella Stefano **è dipendente** della **Sara Collection di Calò Domenico** con sede in Barletta alla via Trani 160, con **contratto a tempo indeterminate a far data dal 23/06/2025**, con retribuzione mensile pari c.ca ad €

1.300,00 netti (cfr. all.12_buste paga giugno e luglio 2025; all. 13_busta paga agosto 2025; all.14_busta paga sett. 2025; all.15_busta paga ott.2025; all.15a_busta paga nov. 2025). Versa alla ex moglie € 900,00 a titolo di mantenimento per la stessa (€ 200,00) e per I due figli (€ 350,00 ciascuno).

➤ ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Dettaglio spese	Media mensile
Vitto, abbigliamento, igiene casa e persona	700,00
condominio	100,00
Spese di riscaldamento	50,00
Spese energia elettrica	150,00
Consumo acqua	140,00
Spese telefoniche	20,00
Canone Rai	7,50
Tari	25,00
Spese varie (medicine, auto Russoniello..)	200,00
TOTALE	1.392,50

Dalla documentazione fornita dal sig. Porcella si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare tutto ammonta ad Euro 1.392,50, la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto sopra riportato (cfr. all.ti 44-47_giustificativi spese). La **compagna Russoniello Anna** percepisce un reddito mensile netto di circa 2.000,00 (cfr. all.ti 25-31_buste paga marzo-ottobre 2025; all.31a_busta paga nov. 2025; all.32_Unico 2024; all.33_Unico 2023; all.34_Unico 2022). **La Russoniello in caso di omologa del piano di ristrutturazione si impegna a sostenere interamente le spese del nucleo pari ad € 1.392,50 e a garantire l'esatto adempimento del piano, come da dichiarazione allegata** (cfr. all. 35_dichiarazione di impegno Russoniello).

Avendo il ricorrente un reddito mensile disponibile che ammonta ad Euro 1.300,00, detratto quanto versa a titolo di mantenimento pari ad € 900,00, residuano € 400,00 mensili, quasi interamente messe a disposizione dei creditori, quanto ad € 350,00 mensili nel piano di ristrutturazione per la durata di cui si parlerà a breve.

➤ ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia (sia originaria che del nuovo nucleo) intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Il reddito disponibile per il rimborso dei debiti - differenza tra il reddito mensile pari a € 1.300,00 e le spese per il mantenimento della ex coniugata e due figli pari a € 900,00 - ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il debitore può disporre è pari ad € 350,00 mensili. Inoltre la Russoniello si impegna, in caso di omologa del piano, a sostenere le spese del nucleo familiare attuale e a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Porcella.

Ciò significa che **il creditore ipotecario avrebbe plurime tutele**: la ipoteca che continuerebbe a rimanere sull'immobile, l'obbligo del Porcella garantito dalla Russoniello e la fideiussione originaria del Porcella Ignazio all'atto della sottoscrizione del mutuo ipotecario.

Si rappresenta inoltre che, come già anticipato, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza dell'Istituto Finanziatore. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di

procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art.8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013). Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente manifestatasi con la successiva richiesta di rinegoziazione del tasso di interesse, con la successiva azione esecutiva promossa dalla vbanca mutuante, ecc. A tal riguardo, il comportamento del finanziatore potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di

denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

4) ACCESSO ALLE BANCHE DATI E ALTRE VERIFICHE DELL'O.C.C. - RISULTATI

Lo scrivente gestore ha proceduto alla verifica delle posizioni debitorie dichiarate dall'istante presso:

- **Comune di Barletta** per l'accertamento di eventuali tributi locali scaduti. E' emersa una debitoria pari ad **€ 6.861,00** in privilegio mobiliare (cfr. all.16).
- **Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.:** a seguito della richiesta di precisazione del credito nei confronti dell'istante, l'ammontare della posizione debitoria, come precisata, ammonta ad Euro 3.868,56 in privilegio mobiliare ed € 22.568,85 in chirografo, per un **totale di € 26.437,41** (cfr. all.17);
- **INPS, INAIL, AE:** nessuna debitoria è stata segnalata dai predetti istituti (cfr. all.36_riscontro Inps; all. 37_riscontro Inail; all. 38_riscontro AE);
- **CRIF S.p.A.:** nessuna segnalazione (cfr. all.39);
- **Camera di Commercio - Protesti:** non esistenza protesti (cfr. all.40);
- **Tribunale di Trani Canc. Civile:** assenza procedimenti pendenti (cfr. all.41);
- **CR BANCA D'ITALIA** (cfr. all. 42);
- **CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI** (cfr.all.43)
- **ISPEZIONI CATASTALI E IPOTECARIE** (cfr. all. 19_”file.zip”)
- **VISURA PRA** (cfr. all 20).

5) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Il presente piano è stato elaborato dal ricorrente con il preciso intento di:

- assicurare ai creditori tutti, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza;
- dare stabilità e certezza al pagamento di tutti i debiti assunti dal sovra indebitato, assicurando quindi un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dal D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modifiche.

In virtù di quanto sopra delineato e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata nel piano che si allega dove viene rappresentato il dettaglio dell'ammortamento.

La somma messa a disposizione è pari ad € 54.600,00 mediante n.156 rate di € 350,00 ciascuna (13 all'anno), per la durata di anni 12.

La debitoria, così come descritta nel punto 2) della presente relazione, è composta da debiti assistiti da privilegio ipotecario, privilegio generale e da debiti chirografari.

Per il creditore ipotecario è stata prevista una percentuale di soddisfazione pari al 26,87% del credito di cui al d.i. (di cui € 44.812,57 di capitale ed € 5.377,51 di interessi all'1% per 12 anni) e pari a 44,56% delle rate scadute (cfr. all.10_d.i. All reserved srl); per i privilegiati è stata prevista una percentuale di soddisfacimento del 9,32% dell'intero importo mentre i chirografi saranno soddisfatti con una percentuale dell'2,94%.

Il debitore, in coerenza al proprio reddito disponibile ed in piena sostenibilità, può garantire il pagamento di una **rata mensile pari ad euro 350,00** da mettere a disposizione dei creditori e ripartita secondo il piano allegato.

Il compenso spettante all'OCC di Trani, calcolato ai sensi dell'art. 16 del DM n. 202/2014, è di euro 4.500,00 oltre iva, da erogarsi in prededuzione per il saldo pari ad €

2.745,00 iva inclusa (cfr. all. 49).

La durata del piano è di anni 12 con 156 rate mensili di euro 350,00 ripartite tra i diversi creditori secondo il grado di privilegio, l'ammontare del proprio credito e la percentuale di soddisfacimento prevista.

La debitoria complessiva de sig. Porcella Stefano quantificata in euro 226.505,28 alla data di presentazione del presente piano di ristrutturazione **viene soddisfatta per euro 54.600,00**

Di seguito si riporta un prospetto di riepilogo:

Ripartizione mensile (su 156 mensilità)

Prededuzione OCC $\text{€ } 2.745:156 = \text{€ } 17,60$

Creditore ipotecario $\text{€ } 50.190,08$ (di cui $\text{€ } 44.812,57$ di capitale ed $\text{€ } 5.377,51$ di interessi all'1% per 12 anni) $:156 = \text{€ } 321,73$

Creditore privilegiato $\text{€ } 1.000:156 = \text{€ } 6,41$

Creditore chirografario $\text{€ } 664,92:156 = \text{€ } 4,26$

Ripartizione annuale (13 mensilità)

Destinazione	Quota mensile	Quota annuale
Prededuzione OCC	17,60	228,80
Creditore ipotecario	321,73	4.182,49
Creditore privilegiato	6,41	83,33
Creditore chirografario	4,26	55,38
Totale	350,00	4.550,00

Tabella annuale completa per 12 anni

Anno	Prededuzione OCC	Creditore ipotecario	Creditore privilegiato	Creditore chirografario	Totale annuo
1	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
2	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
3	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
4	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
5	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
6	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
7	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
8	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
9	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
10	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
11	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00
12	228,80	4.182,49	83,33	55,38	4.550,00

Le rate di consolidamento dei debiti decorreranno dal mese successivo all'omologa del Tribunale di Trani.

La predetta somma verrà corrisposta dal debitore entro il giorno 5 di ogni mese e verrà ripartita tra tutti i creditori secondo quanto previsto nel piano di ammortamento stesso.

Si precisa che il sottoscritto O.C.C. verificherà la correttezza e tempestività dei pagamenti posti in essere alle date e alle scadenze previste.

6) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Sulla scorta delle indagini svolte dal nominato gestore, in relazione agli accertamenti prescritti ed effettuati in base al D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, nonché dalla disamina del contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito così come definitivamente presentato, è possibile asserire che la documentazione fornita dal debitore perchè nella sua disponibilità risulta completata e attendibile.

7) FATTIBILITA' E CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Relativamente alla convenienza complessiva del piano di ristrutturazione del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria l'art. 70, co. 9 recita "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. "L'art. 67, co. 4 del D.L. 14/2019 recita: E' possibile

prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC". La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.). In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita. Il ricorrente offrirebbe alla procedura € 54.600,00 ovvero l'importo di euro 350,00 mensili per 13 mensilità per 12 anni. Ciò permetterebbe una vita consona, seppur con sacrificio. Pertanto si evince una convenienza complessiva del piano di ristrutturazione del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria. Sull'alternativa liquidatoria evidenzio che nella nuova normativa vi è stato un deciso cambiamento e con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, **è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012. **La norma non prevede più che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.** Il gestore oggi ha il compito di evidenziare, invece, l'eventuale violazione dell'art. 68 CCII al fine di consentire all'Organo Giudicante, di meglio valutare se, nel caso che oggi ci

occupa, possa trovare pacifica applicazione l'art. 69 c. 2 CCII, ovvero : "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta". Delle predette violazioni già puntualmente è stato evidenziato. Tuttavia volendo valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene di proprietà di parte ricorrente, si simula quanto di seguito.

Preliminarmente sottolineo che l'unico immobile di proprietà del Porcella, sito in Barletta alla via Timavo n. 21, p.2-3, identificato in NCEU Fg. 138, Part. 170, Sub 6, cat. A/3, cl. 5, vani 5,5, RC € 667,52 (cfr. all.8_compravendita), su cui grava ipoteca di primo grado, è stato oggetto di **perizia giurata** in data 5/05/2025 redatta dall'**Ing. Vincenzo Ciannarella** che ha valutato la consistenza immobiliare innanzi indicata per il complessivo importo di **Euro 97.570,00**. Dalla verifica sulla regolarità ediliziq/urbanistica del bene, sono emerse alcune difformità che è possibile regolarizzare attraverso la presentazione di regolare SCIA ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01, per una spesa complessiva di € 16.500,00 (cfr. all. 18_perizia giurata; all.19_file “.zip” visura catastale ed ispezione ipotecaria).

L'offerta minima, alla prima asta, sarebbe dunque pari euro 73.177,50.

Corre l'obbligo, tuttavia, di evidenziare che i tempi di una vendita all'asta non sono mai celeri, anzi piuttosto lenti, e mai un immobile viene venduto al primo tentativo.

Documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018, descrittivo proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, da cui si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabile a tal fine anche con le vendite

competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili) è, per le regioni del sud Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).

Inoltre è utile ricordare che l'immobile non viene mai venduto al primo tentativo di asta (questa è piuttosto una ipotesi meramente scolastica), bensì si arriva almeno a tre tentativi di asta con notevole riduzione del prezzo di vendita.

Il Tribunale di Trani sent. n. 66/2024, G.D., dott.ssa Guerra Maria Azzurra: “è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.” (cfr. sentenza Guerra n. 49/2025).

Volendo simulare una procedura di asta si evidenzia quanto segue

Asta	Prezzo base	Offerta minima
prima	97.570,00	73.177,50
seconda	73.177,50	54.883,12
terza	54.883,12	41.162,34

Presumibilmente l'immobile verrebbe venduto all'asta, al terzo tentativo di vendita, con un'offerta minima pari ad euro 41.162,34, se consideriamo la presenza di difformità edilizie /urbanistiche rilevate dallo stimatore che richiedono per essere sanate una spesa

di € 16.500,00 e la vetustà dell'immobile, con ulteriore aggravio di costi di procedure per la banca procedente.

Il Porcella intende offrire alla procedura € 54.600,00 e al creditore ipotecario € 50.190,08, pari al 26,87% del debito - e pari a 44,56% delle rate scadute (cfr. all. 10_d.i. All reserved srl) - importo che difficilmente riuscirebbe ad ottenere ove si vendesse al secondo incanto.

Vero è che quella cifra gli verrebbe garantita in un arco temporale di 12 anni, ma è anche vero che gli viene garantita una cifra di gran lunga maggiore rispetto a quella che presumibilmente l'istituto di credito potrebbe ricavare in una vendita competitiva.

Ai creditori privilegiati si riconosce il 9,32% e ai chirografari si riconosce il 2,94% del credito, somme che non ricaverebbero in caso di vendita all'asta.

Per completezza del ricorso tuttavia, ed al fine di meglio valutare l'alternativa liquidatoria rispetto all'attivo offerto al creditore ipotecario, **è doveroso simulare e rappresentare all'Ill.mo Giudice, tutti i costi presumibili della procedura ex art. 76, c.2, lett e) CCII**, quindi si rappresentano, in codesta sede, anche i compensi spettanti ai professionisti delegati alla vendita da considerarsi, obbligatoriamente in una alternativa liquidatoria, ovvero:

- € 8.023,52 quale compenso del gestore nominato oltre IVA;
- €6.000,00 quale compenso spettante al liquidatore nonché al delegato alla vendita ed al perito di ufficio nominato per la perizia dell'immobile;
- €2.000,00 per i costi di trascrizione decreto, pubblicazione vendite e conti correnti;
- €10.000,00 a titolo di compensi professionali e spese prededucibili, ex art. 2770 cc dovrose per avviare una procedura esecutiva, ovvero precetto e notifica, oltre ai compensi legali connessi questa fase, atto di pignoramento e spese per ispezioni ipocatastali, visure immobiliari e trascrizione pignoramento, pignoramento e contributi

perizia CTU.

Certamente all'istituto di credito si sta offrendo di più di quanto avrebbe ricavato da una non auspicata alternativa liquidatoria.

Invero, ove il creditore optasse per un pignoramento presso terzi, il quinto della retribuzione sarebbe pari ad €260,00, fermo restando l'esistenza di ulteriori crediti privilegiati perché aventi natura alimentare, con tempi di soddisfacimento ben più lunghi rispetto a quelli proposti dal piano.

Sulla lunghezza del piano proposto

Sempre in merito alla lunghezza del piano in oggi proposto, si ritiene doveroso fare un breve riepilogo della giurisprudenza che si è consolidata sul tema, nello specifico sull'omologa di un piano del consumatore ventennale, senza tuttavia trascurare il nostro Ill.mo Tribunale di Trani che si è sempre dimostrato di profonda sensibilità e preparazione sul tema del sovraindebitamento e di ristrutturazione del debito dei consumatori anche in caso di piani di ristrutturazione del debito oggi, piano del consumatore ieri, particolarmente lunghi. Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un limite implicito di durata massima della procedura. La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della

“seconda chance”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Posto che la durata del piano proposto non può di per sé rappresentare un limite alla omologabilità del piano, occorre a questo punto vagliarne sotto altri aspetti la convenienza. La proposta in oggetto è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Inoltre la Cassazione, con l’ord. n. 27544 del 28 ottobre 2019, sempre sul tema della lunghezza del piano, ha precisato che: “E’ noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell’istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d’impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, peraltro non ancora vigente). Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Questa giurisprudenza, pertanto, onde evitare un eccessivo

pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l'intero sistema economico, ha introdotto, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore; la "meritevolezza" del debitore ad accedere alla procedura;... Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.”.

Sempre sulla lunghezza di piano, ricordo inoltre che l'Ill.mo Tribunale di Trani, già si è espresso a favore, omologando addirittura un piano della durata pari a 27 anni.

Nel caso de quo, inoltre, la meritevolezza del ricorrente non può essere messa in discussione atteso che non è dipeso dalla sua volontà l'interruzione del pagamento delle rate del mutuo, bensì da fattori esogeni alla sua volontà.

Oltre l'immobile, il Porcella è proprietario dell'autovettura tipo Toyota, targata DT526MT, immatricolata nel 2009, priva di valore economico, in dotazione al figlio che convive con la ex moglie (cfr. all. 21_dichiarazione Porcella Cristian) nonché di un Piaggio 50 targato X97RPT del valore di ci.ca € 1000,00 che il Porcella usa per recarsi al lavoro e per le esigenze basilari di vita ma non costituisce utilità per i creditori; in una vendita competitiva certamente non sarebbe conveniente la vendita della vettura innanzi menzionata o del piaggio 50 considerando tutti i costi collegati alle vendite competitive, ed il poco mercato che registrano le vendite mobiliari sul Tribunale di Trani.

Si ritiene dunque che il piano sia molto più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

8) COERENZA DELL'ACCORDO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI AL D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche:

- l'accordo viene proposto ai sensi dell'art.67 e ss D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- il debitore si trova in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art.2 co. 1 lett.c) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche per fattori non previsti, non prevedibili e a lui non imputabili;
- la proposta di piano è ammissibile e rispetta le disposizioni di cui agli artt. 67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni posseduti; l'esistenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dalla autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
- è stata verificata l'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
- è stata verificata l'attendibilità della documentazione depositata e della probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Lo stato di sovra indebitamento è da imputarsi esclusivamente alle condizioni create nel corso degli anni così come in precedenza espresso, alle esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare, per altro monoreddito.

9) CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta, dalle indagini svolte e dalle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di ristrutturazione, come da piano del consumatore predisposto dal debitore con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani,

pur con l'alea che accompagna la previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, fattibile e ragionevolmente attuabile.

Per quanto sopra il gestore:

- esaminati i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli acquisiti dallo stesso, come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale dei debitori;
- lo stato analitico dei debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità per i creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ex artt. 67 e ss. del D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche.

Ringrazia per la fiducia accordata e resta a disposizione per qualunque chiarimento e/o integrazione che si renderà necessaria rispetto alla presente relazione.

Si producono i seguenti allegati:

- All.1_Conferimento incarico Gestore della crisi_signed.pdf
- All.2_Prima dichiarazione di indipendenza_signed.pdf
- All.2a_Seconda dichiarazione di indipendenza.pdf
- all.3_Verbale audizione Parcella 36.09.2625.pdf
- all.4 certificata contestuale stato di famiglia.pdf
- all.5_partecipazioni.pdf
- all.5a visura Star Shoes srl.pdf
- all.5b_Dichiarazione Porcella Stefano.pdf
- all.6_ricorso per cessazione effetti civili matrimonio Porcella Vs. Cafagna.pdf
- all.7_sentenza divorzio Porcella Vs. Cafagna.pdf
- all.8_compravendita.pdf
- all.9_mutuo.pdf
- all.10_decreto ingiuntivo.pdf
- all.11_atto citazione opposizione a DI 901.2625.pdf
- all.11a_Procura_ad_litem_Porcella.pdf
- all.12_buste Porcella giugno e luglio 2625.pdf
- all.13_busta paga agosto 2025 Porcella.pdf
- all.14_busta paga settembre 2025 Porcella.pdf
- all.15_busta paga ottobre 2025 Porcella.pdf

- all.16_precisazione credito Comune Barletta.eml
- all.17_Precisazione credito AER.eml
- all.18_perizia.pdf
- all.19 visura catastale e ispezione ipotecaria immobile.zip
- all.20_Visura PRA.pdf
- all.21_Dichiarazione Porcella Cristian.pdf
- all.22_Libretto Piaggio.pdf
- all.23_Saldo carta prepagata.pdf
- all.24_Ei al 1.23_Saldo conto al 29.12.25.pdf
- all.24_estratto movimentazione Poste Pay Evolution.pdf
- all.25_busta paga marzo 2025 Russoniello.pdf
- all.26_busta paga aprile 2025 Russoniello.pdf
- all.27_busta paga maggio 2025 Russoniello.pdf
- all.28_ buste paga giugno e luglio 2025 Russoniello Anna.pdf
- all.29_busta paga agosto 2025 Russoniello.pdf
- all.30_busta paga set1.2025 Russoniello.pdf
- all.31_busta paga ottobre 2025 Russoniello.pdf
- all.31a_busta paga nov. 2025 Porcella.pdf
- all.31b_busta paga nov. 2025 Russoniello.pdf
- all.32_Russoniello unico per anno 2024.pdf
- all.33_Russoniello unico per anno 2023.pdf
- all.34_Russoniello unico per anno 2022.pdf
- all.35_Russoniello dichiarazione di impegno.pdf
- all.36_Precisazione credito INPS.zip
- all.37_riscontro Inail.pdf
- all.38_precisazione credito AE.eml
- all.39_RiscontroCRIF PORCELLA.pdf
- all.40_assenza Protesti.pdf
- all.41_pendenze tribunale.pdf
- all.42_CR_I_2625666139329.pdf
- all.43_certificati casellario e carichi pendenti.pdf
- all.44_bollette.pdf
- all.45_bollette.pdf
- all.46_bollette.pdf
- all.47_bollette.pdf
- all.48_accettazione preventivo OCC.pdf
- Con osservanza

Trani, lì data di deposito presso l'OCC

Il Gestore della Crisi Avv. Silvia Piazzolla



PIAZZOLLA
MARIA
SILVIA
Avvocato
30.12.2025
15:37:15
GMT+00:00

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile – Area Commerciale

Il Giudice delegato

- vista la domanda *ex art.* 67 ss. CCII presentata, tramite l'OCC, nell'interesse di Porcella Stefano (cod. fisc. PRCSFN80D22A669O);
- esaminati gli atti;
- rilevato che la domanda appare corredata dei documenti richiesti;
- osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi di procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- ritenuta la competenza territoriale;
- dato atto che la proposta di piano deve intendersi integrata come segue, tenendo conto che:
 - i pagamenti sono da eseguirsi all'esito di piani di ripartizione (anche parziale). Come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, *“che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”*; in tal guisa, deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC;

PTM

dispone sin d'ora che la proposta ed il piano, come integrati dal seguente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 CCII;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione - o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione - diventino definitivi;

fissa la comparizione delle parti, anche ai fini dell'art. 70, co. 5, CCII, l'udienza del **22 maggio 2026, ore 09:45**.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.

Trani, 12 febbraio 2026

Il GD Antonio Lacatena

